RIORDINAMENTO DEGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA', DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

Art. 10

Esami di licenza della scuola media

L'esame di licenza della scuola media, previsto dagli articoli 5 e 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si sostiene in unica sessione con possibilita' di prove suppletive nei casi previsti dall'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con l'attribuzione del giudizio di "ottimo" "distinto", "buono", "sufficiente" e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non licenziato". Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia l'idoneita' alla terza classe della scuola media, a giudizio della commissione, ha la facolta' di iscriversi alla terza classe.

Versione in vigore dal 17 aprile 1969, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media
Estremi	Decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1969

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-degli-esami-di-stato-di-maturita-di-abilitazione-e-di/art-10-esami-di-licenza-della-scuola-media/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it